

### Requisiti ed attività di competenza del personale A.S.C. (Addetti ai Servizi di Controllo)

#### 1. DEFINIZIONE

ASC - ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO: La figura dell'Addetto ai Servizi di Controllo (ASC) nasce sulla base delle previsioni di cui alla Legge n°94 del 15 Luglio 2009 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza) che all'articolo 3 al comma 7 prevede che *“fermo restando quanto previsto dall'art.134 TULPS, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.”* Al comma 9 si prevede che sia un Decreto del Ministro dell'Interno a definire i requisiti di iscrizione in apposito elenco prefettizio, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Il 6 Ottobre 2009 il Ministro dell'Interno ha adottato il Decreto in parola, al fine di definire criteri e modalità di individuazione del personale.

#### 2 . REQUISITI

Gli addetti ASC devono ottenere, ai fini del loro legittimo impiego, l'iscrizione nel registro prefettizio previsto dall'art. 1 del DM 6 ottobre 2009, sottoposta a revisione biennale.

I requisiti per l'iscrizione sono:

- possesso dei requisiti di natura soggettiva previsti dall'art. 11 TULPS;
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL;
- assenza di denunce e condanne anche con sentenza non definitiva, negli ultimi 5 anni, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
- assenza a proprio carico di misure di prevenzione, ovvero di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non adesione, anche in passato, a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione, che in base alla vigente normativa regionale consiste in 90 ore di corso formativo con esame finale di 3 ore davanti a una commissione con almeno un membro appartenente alle FF.OO.;

- sottoscrizione di contratto di lavoro con il gestore delle attività ovvero con il titolare dell'istituto.

### 3. MODALITA' E AMBITI OPERATIVI

Gli addetti ASC sono autorizzati ad operare nei seguenti scenari operativi:

- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- nei pubblici esercizi;
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Nell'espletamento delle attività di competenza, gli addetti ASC, pur se titolari di porto d'armi, non possono portare armi né oggetti atti ad offendere o qualunque altro strumento di coazione fisica.

Dovranno essere muniti di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, conforme alle caratteristiche sancite dal DM 6 ottobre 2009, di colore giallo, recante la dicitura "Assistenza" in caratteri facilmente leggibili.

### 4. IMPIEGO

#### Controlli preliminari:

1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

#### Controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

3) presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

4) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

5) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica

incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

Controlli nell'Area assegnata:

6) attività di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

7) ausilio nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.